



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 23 DEL 16/2/2021

/(Art. 50 e art 54, D. Lgs. 267/2000)

IL SINDACO

OGGETTO: Apertura Mercati

Premesso che

- **Il DPCM 17 maggio 2020** all'art. 1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio, ivi assentite, debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli e/o linee guida idonei a prevenire o a ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, raccomandando altresì il rispetto delle misure di cui all'Allegato 11;
- **L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020**, recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie*", che, nel recepire i contenuti del DPCM sopra richiamato, prevede che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel documento "*Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive*" del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- **Il DPCM 11 GIUGNO 2020** stabilisce all'allegato n. 9 nuove misure per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- **I DPCM 7 agosto 2020**, recante "*misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", stabilisce all'allegato 9, nuove misure per il commercio al dettaglio su aree pubbliche conformemente alle nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell'11 giugno 2020, per come aggiornate in data 6 agosto 2020;
- **L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 59 dell' 8 agosto 2020**, recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", a modifica ed integrazione dell'ordinanza n. **58 del 6 agosto 2020** e n. **55 del 16 luglio 2020**, che nel recepire i contenuti del DPCM 7 agosto 2020 prevede

che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel documento “*Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive*”, dell’ 11 giugno 2020 (come aggiornate in data 6 agosto 2020) adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ;

- **Il DPCM 7 settembre 2020** ha prorogato al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020;
- **Il DPCM 3 dicembre 2020 e il relativo allegato 9 che dispone per le Regioni rientranti nelle cc.dd. “zone arancione”** le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con particolare riferimento alla scheda tecnica relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- **Il DPCM 14 gennaio 2021 e il relativo allegato 9 recante “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”** e in particolare la scheda tecnica relativa al COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
- **L’ordinanza 29 gennaio 2021 del Ministero della Salute**, recante “*ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto*” che ha stabilito, per le soprarichiamate, Regioni la cessazione dell’applicazione delle misure di cui all’art 2 del decreto 14 gennaio 2021, “*ai sensi dell’art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*”, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e pertanto l’ingresso della regione Calabria in “zona gialla”.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- L’ordinanza n. 205 del 11.12.2020 con cui si si disciplina la riapertura dei mercati situati su tutto il territorio comunale circoscrivendo la partecipazione ai soli ambulanti residenti all’interno del territorio della Regione Calabria;
- L’ordinanza n. 201 del 1.12.2020, con cui si disciplina la riapertura dei mercati situati su tutto il territorio comunale ulteriori rispetto a quello della frazione di Schiavonea (già aperto giusta ordinanza n.198 del 2020) dalle ore 7:00 alle ore 14:00, secondo il calendario in precedenza convenuto ed esplicitato nelle ordinanze n.79 – integrata dalla n.83 - 87 e 102/2020;
- L’ordinanza sindacale n 198 del 30.11.2020, con cui si disciplina la riapertura del mercato di Schiavonea per il primo martedì di ogni mese, prevedendo che le attività di sistemazione dei banchi di vendita sarebbero state effettuate con il controllo del Comando di Polizia locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti COVID 19 di cui alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni;

- Le ordinanze sindacali n. 79 del 3.06.2020, come integrata dalla successiva ordinanza n.83 del 9.06.2020, con cui si regolamentava la riapertura del Mercato in località Crosetto, A.u. Rossano, dalle ore 7:00 alle ore 14:00 con cadenza settimanale ogni mercoledì; l'ordinanza sindacale n. 87 del 15.06.2020, recante disposizioni sulla riapertura del mercato di Corigliano Scalo dalle ore 7:00 alle ore 14:00 nel terzo martedì di ogni mese;

Atteso che

- L'ingresso della Regione Calabria nella cd. "zona gialla", apre, in astratto, all'applicazione di misure meno restrittive, sia pure con le prescrizioni ivi contenute;

Ritenuto che

- Con opportune cautele, sia possibile modificare la propria precedente ordinanza nella parte in cui limitava l'assegnazione degli spazi, *"nelle more di un esito più rassicurante della curva epidemiologica, ai soli residenti all'interno del territorio della regione Calabria"*, estendendo la frequentazione dei mercati situati nell'intero territorio comunale **a tutti gli operatori ambulanti titolari di posteggio a prescindere dalla regione di residenza.**

Rilevato che

- Pur non volendo inibire la frequentazione dei mercati dell'intero territorio comunale agli operatori commerciali assegnatari di posteggio provenienti da altre regioni, i più recenti dati epidemiologici comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante UK, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi, **inducono lo scrivente a preservare le aree mercatali dell'intero territorio comunale dal rischio di diffusione della nuova e più preoccupante variante, caratterizzata da maggiore trasmissibilità;**

Precisato che

- trattasi di una misura eccezionale, dettata unicamente dall'emergenza sanitaria in atto coniugata con l'altrettanto importante ripresa economica del territorio;
- Essa prelude ad un ripristino della pienezza delle assegnazioni non appena la situazione emergenziali appaia più rassicurante;
- Tale misura sarà adottata in tutte le aree mercatali secondo il calendario a suo tempo stabilito;

Dato atto

- Che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. N. 112/1998 nonché dell'art. 50, comma 5, e dell'art 54 del D. Lgs. 267/2000, le ordinanze contingibili ed urgenti nel territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti

- Il D. Lgs. 114/1998;
- Il D. Lgs. 267/2000
- La Legge Regionale della Calabria n. 18/1999;
- La Legge Regionale della Calabria n. 34/2002;

Dato atto altresì che

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Corigliano-Rossano e trova immediata;
- la situazione di contingibilità e di urgenza consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990

Ritenuto di regolamentare in modo unitario la gestione dei mercati su tutto il territorio comunale fino a diverse disposizioni determinate dall'andamento della curva COVID 19

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate

- ✓ la riapertura con decorrenza **16 febbraio 2021, dalle ore 7,00 alle ore 14,00**, dei mercati situati su tutto il territorio comunale anche ai titolari di posteggio residenti in altre regioni secondo le prescrizioni ivi indicate;
- ✓ nelle more di un esito più rassicurante della curva epidemiologica, l'assegnazione degli spazi, **agli operatori ambulanti residenti in altre regioni titolari di posteggio, sarà subordinata all'obbligo di sottoporsi a tampone nelle 24 ore antecedenti la frequentazione dei mercati insistenti sull'intero territorio comunale**, il cui esito dovrà essere esibito agli organi deputati al controllo;
- ✓ le attività di sistemazione dei banchi di vendita, saranno effettuate, con il controllo del Comando di Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti COVID-19 di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni richiamate in premessa.

COMUNICA

- ✓ il Piano Comunale regolativo dei mercati settimanali dovrà attenersi alle seguenti condizioni:
 - definizione preventiva dell'area interessata al mercato con rappresentazione planimetrica indicante la distribuzione logistica dei posteggi, l'assegnazione e le loro dimensioni, i varchi d'accesso e d'uscita, la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno delle singole porzioni del mercato, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
 - obbligo di senso unico mercato con ingresso ed uscita separati;
 - presenza, al di fuori di ciascun varco d'accesso e d'uscita, di personale preposto al controllo ed al contingentamento degli accessi;
 - osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento attraverso il personale operante presso i singoli punti vendita;

- rispetto, sia all'interno dell'area mercatale, sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento;
- obbligo di utilizzo sia da parte dei clienti che degli operatori commerciali di mercato di mascherina (DPI) e per questi ultimi è obbligatorio anche l'uso di guanti;
- distanziamento di almeno un metro tra stalli di vendita dei singoli operatori di mercato e relativa separazione tra banchi con teli impermeabili;
- presenza di non più di due operatori simultaneamente in ogni posteggio;
- esposizione sui banchi delle indicazioni relative al contenimento del contagio;
- favore per i pagamenti elettronici;
- limitazione del tempo di permanenza dei clienti per lo stretto necessario all'acquisto;
- divieto di vendita di beni usati;
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

DISPONE

- ✓ la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Corigliano-Rossano.
- ✓ la contestuale trasmissione dello stesso:
 - Alle associazioni di categoria
 - Alla Prefettura di Cosenza
 - Alla Questura di Cosenza
 - Al Comando Guardia di Finanza
 - Al Comando Carabinieri
 - All'ASP
 - Al Comando della Polizia Locale
 - Ai dirigenti SUAP, Patrimonio e Servizi Finanziari

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis della d.lgs 267/2000.

Corigliano-Rossano, lì 15.02.2021

IL SINDACO

Flavio STASI